



LEGGE GELLI – BIANCO IN PILLOLE



La Legge 8 Marzo 2017 n. 24 recante "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie", entrata in vigore il giorno 1 aprile 2017, nasce con l'obiettivo di superare alcune criticità presenti nel settore della sanità. Tale legge, meglio conosciuta con il nome "Gelli – Bianco", ha lo scopo di:

- garantire il diritto alla salute a tutti i cittadini, incrementando la tutela dei pazienti
- tutelare la dignità professionale e personale degli operatori sanitari
- contrastare la medicina difensiva e limitare la spesa pubblica in materia sanitaria.

Clinical Risk Management

Uno degli aspetti meritevoli della riforma è rappresentato dall'obbligo, imposto a tutte le strutture sia pubbliche che private, di adottare un modello organizzativo di gestione del rischio clinico. Tali strutture sono chiamate ad attivare funzioni di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio mediante l'appropriato utilizzo di risorse strutturali, tecnologiche ed organizzative. La legge prevede che nelle attività di prevenzione del rischio debbano partecipare tutti gli operatori che prestano servizio presso le strutture, indipendentemente dal loro contratto di lavoro.

Anche nel settore della sanità, si comincia a parlare di Risk Management: il Clinical Risk Management si può definire come un approccio al **miglioramento della qualità delle cure** attraverso l'identificazione di fattori che possono provocare danni al paziente e al controllo di tali fattori. L'erogazione di cure sicure rappresenta non solo un principio fondamentale del diritto alla salute, ma anche una questione fondamentale per la sanità pubblica e un elevato onere economico per la collettività.

Responsabilità della struttura e responsabilità dell'operatore sanitario

Un'altra novità rilevante è introdotta dall'articolo 7 della Legge Gelli – Bianco, che prevede una bipartizione della responsabilità civile tra la struttura sanitaria e l'esercente la professione sanitaria.



La struttura sanitario o sociosanitaria pubblica o privata, che si avvale di professionisti sanitari, risponde delle loro condotte dolose o colpose, secondo le regole della **responsabilità contrattuale**. Sarà quindi l'ospedale, clinica o ASL a dover dimostrare di non avere responsabilità.

La responsabilità dei medici diventa "extracontrattuale" per coloro che non contraggono un'obbligazione diretta con il paziente: se il professionista ha seguito le buone pratiche e le linee guida, non potrà essere penalmente punibile per imperizia. Il danno causato dalla sola imperizia verrà punito solo in caso di colpa grave. L'imprudenza e la negligenza continuano ad essere sanzionate come prima.

L'assicurazione per le strutture e le professioni sanitarie

L'art. 10 della Legge Gelli – Bianco disciplina **l'obbligo di assicurazione** a carico di:

- strutture sanitarie o socio-sanitarie pubbliche e private che dovranno assicurarsi per:
 - responsabilità civile verso terzi;
 - responsabilità civile verso i prestatori d'opera;
 - danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le stesse (compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento, sperimentazione e ricerca clinica);
 - prestazioni svolte in regime di libera professione intramuraria, in regime di convenzione con il SSN o attraverso la telemedicina;
 - responsabilità extracontrattuale verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie;
- sanitari che svolgono la propria attività in regime libero professionale, all'esterno della struttura o internamente o che si avvalgano della stessa nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente;
- sanitari che a qualunque titolo operino in strutture sanitarie pubbliche o private, per la sola ipotesi della colpa grave.

Per maggiori informazioni:

Polizza azienda sanitaria: <http://www.morganemorgan.com/prodotto/polizza-rct-azienda-sanitaria/>

RC Professionale medici: <http://www.morganemorgan.com/prodotto/rc-professionale-medici/>

All Risks Convenzione Regione Veneto: <http://www.morganemorgan.com/prodotto/polizza-assicurazione-colpa-grave/>